COMUNE DI OPI
L'AQUILA

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

# DISCIPLINA DELL'ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO, O PRIVATO AD USO PUBBLICO, ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

## (REGOLAMENTO DEHORS)

Via San Giovanni, 50 67030 Opi AQ
Tel. 0863.910606 Fax. 0863.910606
Cod. Fiscale 00181620667 P.I. 00181620667

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

TITOLO I. NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1: Oggetto e finalità
Art. 2: Definizione di dehors
Art. 3: Tipologie dei dehors
Art. 4: Condizioni per la realizzazione dei dehors
Art. 5: Criteri generali per la collocazione dei dehors
Art. 6: Orari
Art. 7: Richiamo di altre norme comunali
Art. 8: Modalità di presentazione della domanda di concessione
Art. 9: Contenuti dell'atto di concessione
Art. 10: Tempi per il rilascio delle concessioni
Art. 11: Durata delle concessioni
Art. 12: Sospensione, decadenza, revoca della concessione
Art. 13: Canone di concessione
Art. 14: Igiene, pulizia e manutenzione dehors
Art. 15: Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi
Art. 16: Controlli, vigilanza, sanzioni
Art. 17: Disposizioni transitorie

TITOLO II. NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO
Art. 18: Elementi componenti i dehors
Art. 19: Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali
Art. 20: Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

## TITOLO I. NORME DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1: Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli arredi e le modalità di occupazione del suolo pubblico o del suolo privato, a carattere temporaneo o permanente, effettuate con strutture esterne (*dehors*) per la somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande, con la finalità di limitare l'impatto sui luoghi, salvaguardare il decoro urbano, rispettare gli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libera iniziativa economica.
2. Quando il *dehors* è realizzato su suolo pubblico, la necessaria concessione per l'occupazione è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento.
3. Ai *dehors* realizzati su area privata prospiciente attività classificata ai sensi del comma 1, si applicano le prescrizioni di carattere operativo ed estetico di cui al Titolo II del presente Regolamento.

### Art. 2: Definizione di dehors

1. Per strutture esterne (*dehors*) si intende lo spazio esterno di un pubblico esercizio destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, attrezzato con gli arredi specificati dai successivi commi del presente articolo.
2. Costituisce *dehors* un componente dell'arredo urbano che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risulta destinato a contingenti esigenze di esercizio dell'attività di somministrazione e non determina un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione del territorio.
3. Il *dehors* è attrezzato con elementi mobili, di arredo e attrezzature smontabili e facilmente rimovibili, improntati a criteri di leggerezza e minor impatto possibile anche dal punto di vista architettonico, posti in modo funzionale ed armonico a delimitazione

ed arredo dello spazio esterno annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione.
4. Per spazio esterno annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione deve intendersi l'area pubblica o privata prospiciente l'attività, o sul lato opposto della strada carrabile qualora non possibile la realizzazione in adiacenza al locale.

**Art. 3: Tipologie dei dehors**
1. L'allestimento del *dehors* è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti nel TITOLO II di cui al presente Regolamento.
2. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i *dehors* sono classificati come segue:
- *dehors* di tipo A – tavoli e sedute anche accompagnate da ombrelloni, tende parasole in ogni caso chiudibili o smontabili e sempre facilmente rimovibili, rigorosamente mediante pedane modulari o altri sistemi indicati dai richiedenti nell'istanza dai quali si evinca, con chiarezza e in modo facilmente controllabile dalla Polizia Locale, la perimetrazione dell'area concessa;
- *dehors* di tipo B – tavoli e sedute sotto chioschi, gazebo e simili realizzati sempre con strutture facilmente rimovibili rigorosamente posizionate su pedane modulari;
3. La tipologia e l'insieme di attrezzature che compongono il *dehors* debbono essere espressamente descritte e indicate nella domanda di occupazione e nell'atto di concessione, non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per *dehors*.
4. Essi non possono surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

**Art. 4: Condizioni per la realizzazione dei dehors**
1. Tutti i pubblici esercizi possono richiedere l'installazione di *dehors*, come definiti nel precedente art. 2 nel rispetto delle specifiche disposizioni del presente Regolamento, delle norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi derivante dall'attività (rumori, pertinenze, ecc) ed in conformità alle norme di settore.
2. Tutti gli elementi debbo essere smontabili e facilmente rimovibili. Inoltre, all'interno del Centro Storico, come individuato dagli strumenti urbanistici, e negli edifici e aree vincolate ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 42/2004, tutti gli elementi e le strutture che compongono il *dehors* non devono essere infissi al suolo pubblico, nè entrare in contatto con strutture o altri elementi dell'edificio se vincolato ai sensi della Parte II del Titolo I del D.Lgs. 42/2004.
3. Le strutture esterne e le pedane devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Il fronte lineare sull'area pubblica non dovrà essere di norma superiore al fronte del pubblico esercizio e comunque:
- per la tipologia A, ove possibile, può essere concessa una superfice massima possibile pari a quella effettiva dell'esercizio e comunque per un'area superiore ai 30 mq. Tutto ciò sempre che la stessa non sia in contrasto con i regolamenti comunali vigenti ed in particolare con le norme di polizia urbana.
- per la tipologia B, può essere concessa una superficie massima, ove sia possibile, pari al 80% della superficie effettiva dell'esercizio e comunque per un'area non superiore ai 40 mq. Tutto ciò sempre che la stessa non sia in contrasto con i regolamenti comunali vigenti ed in particolare con le norme di polizia urbana.
In caso di richiesta cumulativa la superfice massima ammissibile non potrà superare quella prevista per i dehors di tipo B.

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

**Art. 5: Criteri generali per la collocazione dei dehors**

1. I *dehors* possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o privati dell'abitato del Comune di Opi, come definito nel PRE.
2. I *dehors* possono essere collocati nelle aree di rilevante interesse cittadino entro limiti stabiliti dalla normativa specifica, e ne può essere ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino, con ordine impartito dall'Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere richiesta anche senza preavviso.
3. I *dehors* possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità, previo parere degli uffici comunali competenti e, comunque, non possono occupare più di due stalli per i parcheggi delle autovetture.
Alle fattispecie previste al presente comma si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 21.
4. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, nelle strade e nelle aree pubbliche o di uso pubblico – sia percorse da veicoli che pedonali - è consentita l'installazione di *dehors*, purché rimanga uno spazio sufficiente per il transito dei veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, nonché per il transito sicuro dei pedoni, delle persone con disabilità e delle biciclette.
5. Nella medesima strada, piazza, marciapiede deve essere sempre garantita una distanza tra un *dehors* e un altro di almeno 150 cm. L'Amministrazione comunale può ridurre o modificare le aree di occupazione precedentemente concesse in caso di nuova apertura di pubblico esercizio al fine di garantire le distanze minime previste tra *dehors*.
6. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli, le occupazioni da parte dei *dehors* non possono ricadere all'interno delle fasce di rispetto dei passi carrabili e delle intersezioni, secondo quanto precisato al successivo art. 21, nonché negli spazi dedicati alla circolazione dei velocipedi (piste e corsie ciclabili) o con le fermate dei mezzi pubblici.
7. Le occupazioni da parte dei *dehors* non devono interferire con gli attraversamenti pedonali, non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare, e in genere tutta la segnaletica stradale verticale presente, luminosa e non.
8. Le collocazioni su suolo pubblico devono rispettare la distanza di almeno 1,00 m dai bordi laterali dei passi carrabili.
9. Le occupazioni su carreggiata devono garantire sempre la protezione con elementi posti su tre lati, prevedendo l'accesso esclusivamente dal marciapiede e/o portico quando sono presenti. L'installazione di eventuali altri dehors che non hanno accesso esclusivo da marciapiede e/o portici saranno valutati dagli uffici competenti previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
10. Il manufatto deve essere segnalato e reso visibile anche di notte.
11. Nelle zone con carenze di parcheggi o particolari specifiche necessità di sosta degli autoveicoli, soprattutto in Centro Storico e nelle aree limitrofe, saranno valutate con particolare attenzione le esigenze di sosta degli autoveicoli anche autorizzando, se del caso, solamente occupazioni temporanee, intendendosi ai fini del presente regolamento come tali quelle che nell'anno solare lasciano libero il suolo pubblico per almeno tre mesi.
13. L'Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.

**Art. 6: Orari**

1. L'utilizzo dell'area occupata con il *dehors* è quella stabilita per l'attività.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disciplinare diversi orari di utilizzo dei *dehors* sulla base di valutazioni specifiche finalizzate alla tutela dell'interesse pubblico alla

vivibilità, alla riqualificazione di aree degradate, nonché alla garanzia di elevati standard di qualità e/o sostenibilità del lavoro prestato presso i pubblici esercizi.

**Art. 7: Richiamo di altre norme comunali**

Per quanto non specificato nel presente regolamento si rimanda al vigente Regolamento per l'occupazione delle Aree Pubbliche, così come il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria oltre ad ogni ulteriore Regolamento comunale che disciplini materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di *dehors*.

**Art. 8: Modalità di presentazione della domanda di concessione**

1. Il titolare di autorizzazione per esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande o di altra attività di vendita con possibilità di consumo sul posto che intenda modificare le strutture esistenti o installare ex novo manufatti precari o strutture coperte ai sensi del presente Regolamento, deve fare apposita istanza all'ufficio competente
2. La domanda di concessione dovrà essere presentata con le modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico;
3. Per i *dehors* di tipologia A alla domanda dovranno essere allegati :
• planimetria in scala adeguata dell'area oggetto di intervento con l'indicazione dello spazio in cui la struttura verrà a posizionarsi, descrizione delle interferenze con la viabilità carrabile e pedonale, eventuali presenze di fermate di mezzi pubblici e/o di passaggi pedonali, ecc..;
• fotografie del luogo che si prevede di attrezzare con le facciate degli edifici circostanti, fotografie delle attrezzature e loro descrizione (materiali impiegati, colori, caratteristiche tecniche, dimensioni, ecc.);
• il numero massimo di tavolini e sedute che si intendono collocare;
• nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile ove è collocata l'attività del richiedente, eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale o ad altri immobili.
4. Per i *dehors* di tipo B, vista la loro natura, l'impatto sull'ambito circostante e la loro maggiore permanenza, è necessario predisporre un vero e proprio progetto a firma di un tecnico abilitato. Il progetto deve tenere in massima considerazione il contesto della struttura e l'inserimento nel panorama urbano, tendendo alla massima compatibilità e contestualizzazione, composto dai seguenti elaborati:
• tutti gli elaborati e i documenti di cui al precedente punto 2;
• planimetrie, piante, prospetti, sezioni, dell'intervento previsto a scala adeguata, riportanti il *dehors* e il suo inserimento nel contesto esistente, con indicazione dei materiali e colori previsti;
• relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del *dehors*, dimensioni, materiali impiegati, eventuali opere da realizzare sul suolo pubblico occupato.
Essi dovranno avere una altezza massimi di 3,30 metri ed una minima di 2,20 metri. La struttura dovrà essere facilmente amovibile con montanti perimetrali rigidi in ferro di coloro micaceo o grigio di pietra lavica e/o in legno e paraventi di materiali trasparenti e antiurto. Copertura capace di sostenere il peso della neve.
5. In casi particolari, in relazione al contesto di pregio e alla necessità di garantirne la tutela, l'ufficio competente, a fini istruttori, può chiedere approfondimenti descrittivi/progettuali e ulteriori elaborati.

**Art. 9: Contenuti dell'atto di concessione**

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato con *dehors* può essere rilasciata solo al titolare del pubblico esercizio e deve contenere:
• durata della concessione;
• delimitazione planimetrica dell'area concessa;
• orario di utilizzo del *dehors*;

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

• eventuali prescrizioni specifiche;
• importo del canone dovuto ai sensi del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
2. L'insieme di attrezzature che compongono il *dehors* deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e nell'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per *dehors*.
3. Nel caso di allestimento di *dehors* di tipo A, nell'istanza di concessione deve essere indicato il numero massimo di tavolini e sedute che si intendono collocare.
4. Successivamente alla realizzazione del *dehors* di qualsivoglia tipologia, il titolare della concessione deve inviare all'Amministrazione comunale una rappresentazione fotografica dell'intervento compiuto.

**Art. 10: Tempi per il rilascio delle concessioni**
I tempi necessari per il rilascio delle concessioni relative ad occupazione di suolo pubblico con *dehors* sono i seguenti:
- in area non soggetta a tutela (60 giorni)
- in area soggetta a tutela (120 giorni)

Restano fermi gli eventuali nulla osta rilasciati dall'Ente Parco ai sensi della legge 394/1991 e s.m.i. qualora necessari

**Art. 11: Durata delle concessioni**
1. Le concessioni sono continuative per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno in cui è stata autorizzata l'occupazione. Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma di indennizzo.
2. Per i *dehors* esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono le disposizioni transitorie di cui all'art. 17.
3. La richiesta di **rinnovo della concessione**, purché non intervengano modifiche della struttura, va presentata almeno 60 giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione sulla base di una semplice domanda. L'autorizzazione è legata all'attività principale connessa, cessata la quale è automaticamente revocata, e la struttura deve essere rimossa definitivamente. Per i *dehors* continuativi posti all'interno della zona Cento Storico, il rinnovo della concessione potrà essere rilasciato purché il titolare dell'esercizio cui è annesso il *dehor* presenti una dichiarazione di permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.
4. Nel caso di **subingresso** nell'attività del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del *dehors* esistente deve presentare all'Amministrazione Comunale comunicazione di subingresso senza modifiche nella concessione preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originaria, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel provvedimento di concessione in continuità. Il rilascio della concessione in continuità è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'attività di pubblico esercizio.
5. Alla scadenza della concessione, in caso di revoca del provvedimento e nei casi di cessazione dell'attività, il titolare della concessione, a propria cura e spese, con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune, è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente i *dehors*, provvedendo al completo ripristino dell'area. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del *dehors* ponendo i relativi oneri a carico del concessionario.

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

**Art. 12: Sospensione, decadenza, revoca della concessione**

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e al successivo art. 16, la concessione di suolo pubblico con *dehors* viene sospesa nei seguenti casi:

a) per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio o condominio ove ha sede il pubblico esercizio o su edifici o condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del *dehors*;

b) per motivi di pubblico interesse, tra cui contrasto o incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica, con riferimento ai quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la rimozione temporanea del *dehors*;

c) per omesso od insufficiente pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;

d) per mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi art. 14 (mantenimento delle condizioni di igiene) e 15 (assetto delle aree occupate negli orari di chiusura degli esercizi).

e) quando il titolare dell'esercizio abbia ricevuto, con sentenza passata in giudicato, un provvedimento di condanna della Magistratura del Lavoro in ordine a gravi violazioni quali, a titolo esemplificativo, violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela della maternità e paternità, evasione contributiva, abuso delle forme di lavoro flessibile, gravi o reiterati inadempimenti retributivi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e al successivo art. 16, la concessione decade, ai sensi del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, a seguito di provvedimento espresso:

a) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;

b) quando le attività svolte nel *dehors* siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana. Qualora il titolare dell'esercizio sia sanzionato con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S, la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico con *dehors* determina l'impossibilità di richiedere una nuova concessione per i successivi tre mesi.

c) quando, nonostante l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 1. lett.c), perduri l'omesso o insufficiente pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e/o della Tassa Rifiuti (TARI);

d) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente;

e) mancato utilizzo dell'area adibita a *dehors* per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi senza giustificato motivo, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie;

f) quando l'area venga utilizzata per un uso diverso da quello oggetto di concessione.

3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima, o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla fattispecie prevista si applica l'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.

4. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di un mese antecedente la scadenza e comunque in conformità con quanto previsto dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

**Art. 13: Canone di concessione**
Il canone di concessione sarà definito sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**Art. 14: Igiene, pulizia e manutenzione dehors**
1. I *dehors*, e lo spazio immediatamente circostante, devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere manutenuti e puliti; la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione periodica. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.
2. Le pedane dovranno essere dotate di portelli apribili al fine di ispezionare e rendere completamente fruibili, in caso di necessità, eventuali botole e chiusini sottostanti. Le pedane a copertura di botola fognaria e bocca di lupo inserita nel marciapiede, dovranno essere strutturate in modo tale da permettere il refluo delle acque piovane.

**Art. 15: Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi**
1. Gli arredi e le strutture che compongono i *dehors* non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo.
Alla chiusura del locale, a fine giornata, gli elementi collocati nei *dehors* di tipo A, esclusi gli ombrelloni, devono essere rimossi e depositati all'interno dei locali. Nei *dehors* di tipo B, tavolini e sedute possono essere custoditi all'interno del *dehors*, ma con modalità tali da assicurare il decoro e impedire l'utilizzo improprio da parte di terzi.
Gli ombrelloni possono essere mantenuti all'esterno ma le capote devono essere chiuse e le basi non devono costituire un pericolo; nel caso in cui l'ombrellone venga rimosso è necessario rimuovere anche la base dello stesso. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad adottare ogni misura finalizzata a garantire idonee condizioni di garanzia della pubblica incolumità.
Negli orari di apertura del locale, ma di non utilizzo del *dehors* (come specificati all'art.6 del presente Regolamento) gli arredi mobili, se non possono essere ricoverati all'interno, devono essere accatastati e resi inutilizzabili da chiunque.
Le tende a sbraccio, ove presenti, devono essere chiuse al termine di ogni giornata.
Le stesse disposizioni valgono anche per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.
2. La chiusura per ferie dell'attività, intesa come numero complessivo di giorni per ciascun anno, deve essere indicata nella domanda di concessione al momento della presentazione.

**Art. 16: Controlli, vigilanza, sanzioni**
1. Le caratteristiche del *dehors* non devono subire modifiche o aggiunte rispetto al progetto che ha originato il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Le autorità competenti vigilano sulla conformità del progetto e sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo alla quiete pubblica.
3. In caso di accertate situazioni di irregolarità e difformità, l'Amministrazione, tramite i soggetti di cui all'articolo 13, della L. n. 689/1981, diffida amministrativamente il titolare a ripristinare immediatamente le condizioni contenute nella concessione. Il mancato ripristino comporta l'attivazione dei procedimenti previsti dall'art. 12.
4. Si rimanda al vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree per quanto riguarda le sanzioni previste.

**Art. 17: Disposizioni transitorie**
1. I titolari di concessione in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza, dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione e

dovranno presentare una domanda per il rilascio di nuova concessione secondo le nuove tipologie previste.
2. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con *dehors* relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

## TITOLO II. NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO

### Art. 18: Elementi componenti i dehors

1. Il presente Titolo disciplina le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei *dehors* e la compatibilità delle differenti tipologie con i diversi tipi di spazio pubblico.
2. Gli arredi devono avere caratteristiche fisiche e materiali tipiche degli elementi da esterno (non deperibili e dei locali chiusi, come ad esempio: mobilia (armadi, credenze, divani, poltrone, ecc.); resistenti agli agenti atmosferici) e devono appartenere alla classe 1 di reazione al fuoco, oltre a garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria. Non possono essere collocati all'interno dei *dehors* di qualunque tipologia arredi ed elementi caratteristici frigoriferi, apparecchi di refrigerazione o ventilazione; chiusure verticali posticce, anche trasparenti, volte a proteggere gli spazi compresi tra le delimitazioni laterali e le coperture; teli o coperture di plastica, tessuto o altro materiale collocati tra gli ombrelloni e le delimitazioni laterali o le pedane dei *dehors*; attrezzature di servizio alla somministrazione (carrelli porta vivande, spillatrici, scaldavivande, portastoviglie, ecc.).
3. Le strutture esterne o le pedane devono essere realizzate in conformità alla normativa sull'abbattimento delle Barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti con limitata o impedita capacità motoria, laddove possibile.
4. Gli elementi portanti e di protezione laterale delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative, ivi comprese le norme in materia di riduzione del rischio sismico quando applicabili e la loro idoneità deve essere attestata da apposita documentazione tecnica, conservata presso l'esercizio.
5. Nel caso di una pluralità di *dehors* di tipologia B, localizzati nel medesimo tratto di strada, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse dall'Amministrazione Comunale in sede di esame delle domande di autorizzazione.
6. Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari né insegne d'esercizio ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, previa autorizzazione del competente ufficio. Ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.
7. I **colori** utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors sono a scelta dal progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto, con particolare rispetto delle tonalità che dovranno essere contenute entro livelli di saturazione e luminosità attenuati, essere già presenti nell'intorno *e tendere a mitigare la dimensione e l'impatto della struttura garantendone* un basso impatto cromatico.
8. Le **pedane** sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei *dehors* o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Quando per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo comma 9. Le pedane devono avere spessori modesti (ovvero non possono superare i 50 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio) con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica. La pedana deve assicurare il naturale deflusso delle acque piovane e le eventuali ispezioni di tombini o caditoie.
La superficie di calpestio deve essere antisdrucciolo, in conformità alle norme vigenti in materia.

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

9. Gli **elementi di delimitazione** sono obbligatori per separare i *dehors* dalle strade carrabili o dalle aree di sosta e qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm. Le delimitazioni sono strutture in metallo/vetro/legno, con montanti a sezione contenuta, di altezza non inferiore a 110 cm dal piano della pedana, che può essere innalzata fino a 165 cm in presenza di meccanismi saliscendi. Nel caso di delimitazioni in vetro, questo deve essere trasparente di tipo "antinfortunio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva. Non possono mai essere utilizzate pellicole plastiche anche se trasparenti, per la completa chiusura del dehors. Le delimitazioni sono collocate da almeno 20 cm dai fusti delle alberature pubbliche.
10. Gli **ombrelloni** sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del dehors; le capote, che hanno dimensioni contenute e comunque non superiori a 400 x 400 cm, sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, hanno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata) e il loro bordo è privo di frange e smerlature. In presenza di alberature di proprietà pubblica, l'apertura della capote dovrà rispettare un franco di minimo 20 cm dal fusto. Non sono consentiti ancoraggi o legature al tronco e l'apertura non dovrà interferire con i rami o arrecarvi danni: le capote dovranno quindi rimanere sotto l'altezza dell'impalcatura dell'albero.
11. Le **tende a sbraccio**, se elemento costitutivo del dehors, hanno struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno previo ottenimento del nulla osta del condominio e/o della proprietà dell'edificio. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è 3,50 metri dal piano di facciata dell'edificio.
12. Le **strutture coperte** nei dehors di tipo B, hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno e/o metallo; gli elementi di copertura (pannelli) possono essere realizzati con lastre fisse di metallo, organizzate a falde piane con pendenza minima o anche con il vetro. La parte fissa degli elementi di delimitazione laterali può essere elevata da 110 a 200 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro "antinfortunio". Tali strutture sono sempre autonome dal punto di vista strutturale e fisicamente staccate dalle facciate dell'edificio in cui si trovano i locali di pubblico esercizio. Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco.
13. Oltre agli elementi costitutivi sopra descritti, sono considerati **elementi accessori ai *dehors*** esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento/raffrescamento. Il titolare di concessione per dehors che prevede impianti di illuminazione, riscaldamento deve tenere sul posto, da esibire unitamente all'atto di concessione, anche il certificato conformità impianti.
Sono considerati elementi accessori, altresì, le fioriere o altri contenitori per piante ornamentali che non costituiscano delimitazione del dehors.
14. Eventuali **corpi illuminanti** (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).
15. L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento** (elementi accessori al dehors) è limitato a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta) con esclusione dei funghi a gas; nel caso di dehors del tipo A tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di tipo B, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura.

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

16. All'interno dell'area in concessione possono essere collocati alcuni **elementi decorativi**: contenitori per piante vive e allestimenti per le festività stagionali. Vasi e fioriere hanno dimensioni contenute, mai superiori a 0,50 m2 e possono avere un'altezza fino a 1,10 m, pianta compresa. Sono di materiali robusti, hanno colori neutri e sono prive di scritte di ogni genere. Le essenze vegetali devono essere manutenute a regola d'arte, le piante secche devono essere prontamente rimosse e sostituite. Vasi e fioriere dovranno essere facilmente amovibili e mantenuti in perfetto ordine e pulizia. In situazioni particolari le fioriere possono sostituire gli elementi di delimitazione di cui ai precedenti commi. In tal caso, le fioriere dovranno essere uguali fra loro, contenere piante verdi sempre manutenute a regola d'arte. Anche in questi casi l'altezza delle fioriere, piante comprese, non potrà superare il 1,10 m.
17. Le strutture devono essere conformi alle vigenti norme sismiche.

**Art. 19: Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali**
1. Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità:
- l'allestimento di *dehors* di tipo A è consentito;
- l'allestimento di *dehors* di tipo B è consentito nei centri storici, in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati dal PSC come di "interesse storico e architettonico" e/o vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, subordinatamente all'approvazione del progetto da parte del tecnico Comunale e al parere preventivo favorevole della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 42/2004.
2. L'area occupata dai *dehors* deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità lasciando sempre uno spazio libero di almeno 150 cm per il passaggio dei pedoni. L'area occupata da *dehors* deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm).
3. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici e devono essere comunque collocati nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2; qualora utilizzati in spazi ampi, gli ombrelloni devono essere organizzati in modo regolare e correttamente rapportati allo spazio aperto e alle architetture circostanti.
4. Nelle aree aperte sistemate a prato l'allestimento di *dehors* è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.
5. Nel caso di una pluralità di *dehors* localizzati nel medesimo spazio pedonale (tratto di strada o piazza), è necessario l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di 1,5 m.

**Art. 20: Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli**
1. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli (ad esclusione delle aree ad alta pedonalità disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 20), fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone subordinata al parere della Polizia Municipale, all'esterno delle carreggiate è consentito l'allestimento di *dehors* alle seguenti condizioni alternative:
• distanza minima di 150 cm dalla parete dell'edificio nel quale è localizzato l'esercizio;
• adiacente al medesimo edificio, qualora tra area occupata dal *dehors* e la carreggiata residui uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a 150 cm, senza che il flusso ne risulti artificiosamente deviato.
2. L'Amministrazione, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione ai flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di 150 cm di cui al precedente comma 1, lett. c) sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.



COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza

3. Nel caso di una pluralità di *dehors* localizzati nel medesimo tratto di strada, è necessario l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di 1,5 m.

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001215 del 27-06-2022 in partenza